

Gianfranco Liace Le commissioni bancarie**1. LA NOZIONE DI COMMISSIONE**

Le commissioni nell'ambito dei rapporti bancari rappresentano il compenso che si deve a chi presta un servizio, o più precisamente è la remunerazione richiesta dalla banca a fronte di un'operazione o di un servizio offerto alla clientela o, ancora, una spettanza accessoria dovuta per le operazioni di finanziamento. In quest'ultima ipotesi, la commissione viene a rappresentare uno specifico corrispettivo per il rischio che la banca assume in relazione alla somministrazione dei fondi¹.

Le commissioni che una banca può richiedere alla clientela sono varie, tant'è che possiamo menzionare la provvigione di conto, la commissione di fido detta anche commissione di credito o commissione di impegno, la commissione di massimo scoperto, la commissione di istruttoria veloce e così via.

Nonostante nei rapporti bancari vi sia un proliferare di voci di spese e di commissioni, il legislatore non si è mai preoccupato di dar vita a una norma definitoria, tant'è che in alcune pronunce di merito vi è un tentativo non solo di ricostruzione sistematica, ma anche di tipo definitorio².

Nell'ambito del codice civile, e ci si riferisce ai rapporti bancari, vi è un richiamo espresso alle commissioni dovute alla banca per l'attività svolta: si tratta dell'art. 1826 c.c. Ma da una attenta lettura dell'articolo emerge immediatamente che la disposizione non contiene nessun elemento idoneo a individuare la natura della commissione.

La norma da ultima richiamata è rubricata "Spese e diritti di commissione" e dispone che l'esistenza del conto non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle singole rimesse. L'esistenza di un rapporto di conto corrente non pregiudica il diritto al rimborso alle spese e alle commissioni a favore di colui

GIANFRANCO LIACE: Dottore di ricerca in Diritto degli Affari, LUISS Guido Carli di Roma.

1 Cfr. Maimeri (2010, p. 32).

2 App. Lecce, 27 giugno 2000, in *I contratti*, 2001, p. 374, ove si può leggere: "si ritiene opportuno indicare il fondamento e la natura giuridica della commissione in parola, ma non è facile reperire traccia nei manuali e persino nei trattati di tecnica bancaria, ad eccezione di quelli che affrontano l'argomento sotto un profilo più squisitamente economico". Infatti, se si consultano i volumi di tecnica bancaria, ci si accorge che la trattazione si limita a una definizione molto succinta. Nel volume D'Angelo, Mazzantini (1972, p. 396) si legge: "La banca percepisce, generalmente, un interesse sulle somme utilizzate e una provvigione o commissione. La trattazione sulle commissioni si limita alle modalità di calcolo".

a cui spettano, poiché l'effetto del contratto è quello di rendere obbligatoria l'inclusione nel conto delle stesse, fatta salva diversa pattuizione³. Nella presente fattispecie il diritto al rimborso o al compenso viene annotato, di conseguenza diviene disponibile solo alla chiusura del conto e frutteranno interessi nella misura stabilita, come le altre voci. Deve escludersi, quindi, la possibilità che la conclusione del contratto di conto corrente ordinario determini un patto implicito di compensazione dei diritti o dei compensi nascenti dalle singole operazioni.

Tra le spese rimborsabili possono essere ricomprese quelle sostenute, ad esempio, per la riscossione di un credito verso terzi annotato con la clausola "salvo incasso" e quelle commissioni che sarebbero comunque dovute sulla scorta dei rapporti originari indipendentemente dalla regolamentazione in conto corrente.

Detti crediti rientrano nella categoria dei cosiddetti crediti accessori, e cioè di crediti relativi ai titoli inclusi nel contratto di conto corrente, da cui discendono crediti principali e crediti accessori. Le commissioni e le spese non riguardano la tenuta del conto o l'attività contabile delle relative annotazioni, ma le operazioni che danno luogo alle rimesse⁴. Infatti, qualora l'accessorio discenda da altro titolo, non sarebbe incluso nel contratto normativo che definisce il perimetro di operatività della regolazione in conto corrente, fatto salvo, ovviamente, patto contrario⁵.

L'aspetto di maggior rilievo, a questo punto, è rappresentato dall'inserimento dei crediti accessori nel regolamento comune dei reciproci rapporti realizzati con il contratto di conto corrente, sottoponendo i medesimi alla disciplina dei crediti principali, al pari di ciò che avviene con riferimento agli interessi. Sorge, di conseguenza, un problema in merito al computo degli interessi e la normativa antiusura⁶.

La medesima considerazione può essere estesa all'art. 1857 c.c. che si limita ad affermare che alle operazioni regolate in conto corrente si applicano gli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c.

La commissione, quindi, sembra rappresentare il compenso spettante alla banca per l'attività svolta⁷. I termini commissione e compenso sembrano essere utilizzati come sinonimi⁸. Ne deriva che la commissione, se pur contrattualmente pattuita, non è dovuta se la banca

3 Cfr. Fiorentino (1969, p. 15); Vivante (1935, pp. 243-244) il quale precisa che: "I correntisti hanno diritto di accreditarsi dei servizi che si sono reciprocamente prestati, ancorché si riferiscono agli affari compresi nel conto. La legge non volle attribuire senz'altro ai correntisti un diritto di commissione per ogni servizio, ma volle serbare vigore ai testi di legge, alle consuetudini, ai principi generali di diritto che lo riconoscono... Deve trattarsi di un servizio il cui compenso non sia già compreso in un altro corrispettivo".

4 Cfr. Tarzia (2001, p. 36).

5 Trib. Milano, 22 marzo 1993, in *Resp. civ. e prev.*, 1994, p. 146.

6 Cfr. Callegari (2011, p. 267).

7 La remunerazione per l'attività svolta è una pratica diffusa negli scambi commerciali, si pensi al mandato (artt. 1709, 1718 e 1720) o al contratto di commissione (art. 1733).

8 Cfr. Solinas (2002, p. 657).

non presta nessuna attività in favore del cliente o non effettua nessun servizio; in caso contrario si deve parlare di interessi mascherati.

In giurisprudenza si rinviene, seppur datato, un precedente di particolare interesse ove si sottolinea che la commissione o provvista di conto è dovuta dall'accreditato come corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a sua disposizione una somma per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall'utilizzo della medesima⁹.

Essendo quindi la commissione il corrispettivo spettante all'istituto di credito per l'attività svolta, o per il servizio prestato, essa non è più dovuta in caso di chiusura del rapporto contrattuale. Sul punto la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni contrastanti, con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto, in quanto l'avvenuta chiusura del conto non ne fa venire meno il fondamento giuridico, pertanto l'accreditato sembra tenuto alla sua corresponsione¹⁰.

Secondo altro orientamento la commissione di massimo scoperto non è più dovuta sui conti chiusi; poiché con la chiusura del rapporto di apertura di credito la commissione di massimo scoperto ha assolto definitivamente il suo compito, da tale momento risulta priva di causa¹¹. Quest'ultimo orientamento è condivisibile, in quanto risulta essere coerente con la natura e la funzione della commissione bancaria.

2. LE COMMISSIONI E GLI INTERESSI

Non sempre la giurisprudenza pone una distinzione tra commissione e interessi, tant'è che in alcuni casi si sostiene che le commissioni siano una componente che concorre alla determinazione dell'interesse¹².

Anche la dottrina ritiene che molte volte nella prassi bancaria le commissioni vengono a essere snaturate divenendo così un accessorio dell'interesse¹³.

Le commissioni differiscono dai tassi, che si producono a fronte di operazioni di impiego e raccolta di denaro. Le commissioni non possono essere considerate quali voci dell'interesse, né come un suo accessorio in quanto, ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c., l'interesse compensativo è il corrispettivo per il godimento del denaro altrui¹⁴.

⁹ App. Catania, 30 maggio 1985, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1987, II, p. 20.

¹⁰ App. Catania, 30 maggio 1985, cit.

¹¹ App. Lecce, 27 giugno 2000, cit.; Trib. Reggio Calabria, 16 ottobre 1987, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1989, II, p. 215, ove viene messo in rilievo che nell'ipotesi in cui il tasso di mora venga indicato nella misura percentuale di un punto oltre il tasso applicato al cliente *in bonis*, quest'ultimo va calcolato sul semplice tasso di interesse esclusa, quindi, la commissione dovuta alla banca.

¹² Tar Molise, 5 ottobre 1995, n. 213, in *Trib. amm. reg.*, 1995, I, p. 4929.

¹³ Cfr. Maccarone (1989, p. 195).

¹⁴ Si pensi alla commissione di massimo scoperto: nel caso di specie dovrebbe essere conteggiata giorno per

Nell'apertura di credito l'accreditato, utilizzando il credito, deve corrispondere sulle somme prelevate gli interessi, che costituiscono il corrispettivo del godimento del capitale concesso dall'istituto di credito; il presente obbligo sorge con il contratto, ma è soggetto alla condizione dell'effettiva utilizzazione¹⁵. La provvigione è dovuta indipendentemente dall'utilizzazione del credito, visto che in questo caso compensa il rischio che corre l'accreditante per la messa a disposizione delle somme¹⁶.

In tema di commissione di massimo scoperto l'ABI ha precisato che "accanto alla predetta commissione, l'accreditato deve corrispondere sulle somme prelevate gli interessi che costituiscono il corrispettivo del godimento del capitale concesso dalla banca: tale ultimo obbligo, pertanto, ha natura diversa rispetto alla provvigione in parola"¹⁷. Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è calcolata trimestralmente, come gli interessi: ne consegue che la predetta commissione diviene uno degli elementi che concorrevano a determinare il costo effettivo di un conto corrente per il cliente, subendo a sua volta la capitalizzazione trimestrale e snaturando così la sua natura e funzione¹⁸. Infatti, applicando il criterio di calcolo utilizzato dagli istituti di credito, la commissione di massimo scoperto si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito¹⁹.

giorno sul capitale effettivamente prestato dalla banca al cliente (art. 821, comma 3, c.c.), il che condurrebbe a un aggravio esorbitante, con risvolti usurari. Di segno opposto il Trib. di Mantova, 2 febbraio 2009. Per i giudici mantovani la commissione di massimo scoperto non costituisce una componente degli interessi o una modalità di calcolo degli stessi, essendo invece destinata a operare su un piano diverso e a remunerare una diversa prestazione della banca consistente nell'integrale e immediata messa a disposizione dei fondi, di cui all'apertura di credito, a semplice richiesta del cliente.

15 Cfr. Molle (1973, p. 193). In dottrina si evidenziava che: "L'uso di convenire il pagamento di una provvigione anche nel caso in cui l'accreditato non utilizzi l'accreditamento, del quale si parla a conferma della non obbligatorietà del prelievo, è una vera e propria applicazione del principio della clausola penale di cui all'art. 1382 c.c. e costituisce una conferma della tesi secondo la quale la derogabilità dell'obbligo di utilizzazione del credito deve formare oggetto di una espressa clausola contrattuale". Vedasi in tal senso Miccio (1965, p. 1133). Così come si osservava che gli istituti di credito applicavano una speciale provvigione qualora la modesta entità dei prelevamenti non consentisse il calcolo di interessi per determinati importi. La commissione veniva giustificata con l'impossibilità di stabilire l'indennizzo per la mancata e inadeguata utilizzazione del credito. Cfr. Tondo (1967, p. 212).

16 Cfr. Colagrosso (1947, p. 286).

17 ABI Servizio Legale, Raccolta di pareri 1/96, p. 25.

18 Cfr. Inzitari, Dagna (2010, p. 10).

19 Cass., 26 febbraio 2014, n. 4518, in *www.dirittobancario.it*. La Suprema Corte ha affermato che, poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, deve alla prima ritenersi applicabile il principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24428 del 2010 in materia di azione di ripetizione dell'indebito di interessi anatocistici, ovvero che l'azione di ripetizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

3. LA PROVVISORIE DI CONTO E LA COMMISSIONE DI FIDO

Per assicurarsi, nel complesso delle facilitazioni accordate, la copertura dei costi di gestione e di taluni rischi relativi alla concessione e all'utilizzo dei fidi, le banche usano addebitare al cliente, oltre agli interessi e ai normali compensi accessori, una provvigione di conto, fissata in misura percentuale o millesimale²⁰. La provvigione di conto non deve essere confusa con le commissioni previste dall'art. 1826 c.c., che sono relative a ciascuna operazione che la banca compie in esecuzione del rapporto (ad esempio incasso effetti, domiciliazione tratte ecc.).

Distinta dalla commissione di massimo scoperto è la commissione di fido. Nelle operazioni di finanziamento, la commissione di fido rappresenta il compenso spettante all'affidato per la concessione del fido. La predetta commissione è determinata in funzione del tempo, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento, ed è proporzionata al margine di fido non utilizzato. In genere viene liquidata periodicamente, a scadenze variabili a seconda degli accordi²¹.

4. LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO. CENNI

La commissione di massimo scoperto sovente è agganciata al contratto di apertura di credito, e non può non rilevarsi che l'elemento caratterizzante del contratto di apertura è costituito proprio dalla messa a disposizione della somma che quindi rileva in modo autonomo, indipendente cioè dall'effettiva utilizzazione che l'accreditato faccia del denaro. L'elemento che contraddistingue l'apertura di credito non è il godimento di una somma, ma il godimento di una disponibilità²²; si tratta di un diritto potestativo dell'accreditato. Per commissione di massimo scoperto in genere si intende il corrispettivo per la messa a disposizione da parte della banca e a favore del cliente, di una data somma di denaro per un determinato periodo di tempo, a prescindere dal suo effettivo utilizzo²³. L'onere per il cliente sarebbe giustificato in ragione dell'incremento delle spese di gestione sostenute dalla banca a causa del mantenimento di una riserva di liquidità commisurata

²⁰ Cfr. Colombi (1971, p. 820).

²¹ Dizionario di Banca, borsa e finanza (2002, p. 529).

²² Cfr. Ferri (1958, p. 599). In dottrina si evidenzia che la provvigione attiene l'accreditamento come tale. Cfr. Messineo (1966, p. 337).

²³ Cfr. Barbiera, Gentile (2003, p. 232); Inzitari (2011, p. 553); De Poli (2008, p. 352); Antonucci (2009, p. 319); Trib. Piacenza, 12 aprile 2011, in *I contratti*, 2011, p. 1133; Cass., 18 gennaio 2006, n. 870, in *Mass. giust. civ.*, p. 50. La commissione di massimo scoperto viene individuata, da parte della dottrina, come fattore di riequilibrio dei costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che verrà concesso alla clientela. In detti termini Morera (2009, p. 407).

al margine di credito disponibile, non ancora utilizzato dal cliente²⁴. La spesa aggiuntiva per il correntista è volta a compensare la banca dall'obbligo di tenere "ferma" quella riserva di denaro per un tempo certo senza poterla altrimenti utilizzare, e quindi percepirne un utile, per essere sempre in grado di far fronte all'eventuale richiesta di liquidità da parte del cliente.

Non si tratta più di un onere dovuto dal correntista alla banca per la remunerazione dell'affidamento di una riserva di denaro, ma piuttosto di prestazione di un corrispettivo sulla somma concretamente erogata, il massimo scoperto per l'appunto.

È stato osservato che: "la stessa denominazione che si è imposta nella prassi contrattuale (cms) non si addice alla funzione di remunerazione dell'affidamento e sembra riguardare piuttosto la prestazione di un corrispettivo sulla somma concretamente erogata, il massimo scoperto appunto, e quindi avere una funzione di remunerazione aggiuntiva del capitale effettivamente erogato e non già della disponibilità concessa e tenuta ferma per il tempo pattuito"²⁵.

La definizione di commissione di massimo scoperto presenta un vizio di natura logica, in quanto dovrebbe indicare la prestazione che giustifica l'onere e non limitarsi a individuare l'onere posto a carico del cliente, qualificandolo come prestazione.

La giustificazione di detta commissione risulta sul piano causale molto dubbia e, quando si tenta una ricostruzione, si tende ad affermare che essa consisterebbe, secondo la prassi bancaria, nella remunerazione della banca per il capitale effettivamente messo a disposizione del cliente²⁶.

La giurisprudenza di merito, infatti, ha evidenziato che la pattuizione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto è nulla, in quanto "il supposto rapporto obbligatorio o patto contrattuale deve ritenersi nullo per totale mancanza di causa giustificatrice poiché la remunerazione dell'utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca consiste negli interessi corrispettivi e tali interessi dovranno essere calcolati, nella misura a tale titolo convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata"²⁷.

²⁴ Trib. Milano, 4 luglio 2002, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2003, II, p. 452; Trib. Pordenone, 16 maggio 2009, in *I Contratti*, 2009, p. 909.

²⁵ Cfr. Tatarano (2007, p. 39).

²⁶ La clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo scoperto è comunque sempre nulla qualora il contratto che la preveda non ne enunci il contenuto e l'ammontare. Il cliente deve avere la possibilità di calcolarla *ex ante* o di ricostruirla *ex post*, in mancanza si trova onerato di un'ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto. Così Trib. Parma, 23 marzo 2010. Tutte le voci economiche (comprese la commissione di concessione/rinnovo fido e quella di disponibilità immediata) devono emergere, per poter essere applicate, da "patto scritto che ne determini in via preordinata l'ammontare". Cfr. Trib. Torino, 31 ottobre 2014, in *www.ilcaso.it*.

²⁷ Trib. Milano, 4 luglio 2002, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 2002; Trib. Lecce, 11 marzo 2005; Trib. Monza, 12 dicembre 2005.

Tale clausola, secondo ormai unanime orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi nulla, a causa della genericità e indeterminatezza dell'oggetto²⁸.

Il legislatore con più interventi normativi ha riformato la disciplina della commissione di massimo scoperto: da ultimo si veda il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2²⁹.

L'art. 2-bis sancisce la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risultava a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono, altresì, nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme fosse predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente: deve essere specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento³⁰.

Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedevano una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, erano rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni sull'usura³¹.

²⁸ Cass., 18 gennaio 2006, n. 870; Cass., 14 maggio 2005, n. 1027; Trib. Mondovì, 4 maggio 2010.

²⁹ Tale norma è comunque stata successivamente abrogata dall'art. 27, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27. Sul tema si vedano Stilo (2012b, p. 75); Lenoci (2009, p. 1505); Cicoria (2011, p. 335); Ruggiero (2010, p. 56).

³⁰ È stato osservato che dopo l'abrogazione della commissione di massimo scoperto si è corso il rischio di trovarsi in una situazione paradossale, ovvero di incremento degli oneri bancari anziché di una loro riduzione. Cfr. Cian (2010a, p. 655).

³¹ In precedenza si riteneva che in applicazione della normativa in materia di interessi legali, la commissione di massimo scoperto restasse esclusa dal calcolo del TEG. Cfr. Trib. Palmi, decreto GUP, 7 giugno 2006. Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni di remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Di segno contrario è la Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2010, in *Giur. it.*, 2010, c. 2407. La commissione di massimo scoperto è un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente e funge da corrispettivo per l'onere, al quale l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. La Banca d'Italia con la Circolare del 2 dicembre 2005 aveva previsto la commissione di massimo scoperto-soglia ricavata aumentando del 50% l'entità della commissione di massimo scoperto media pubblicata nelle tabelle del trimestre precedente. Sull'inserimento della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG si

La commissione di massimo scoperto era colpita dalla sanzione della nullità, a meno che non si verificassero condizioni derogative. La nullità non ricorreva nel caso in cui:

1. fosse applicata nell'ambito di un contratto di affidamento;
2. il conto del cliente registrasse un saldo debitore per un periodo consecutivo, pari o superiore a trenta giorni. I trenta giorni consecutivi dovevano essere inseriti nell'ambito del trimestre e non potevano utilizzarsi periodi "a cavallo" del trimestre medesimo.

4.1 LA COMMISSIONE SULL'ACCORDATO E SULL'UTILIZZATO

La funzione della commissione sull'accordato sta nel remunerare la banca in relazione all'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma; l'ambito reale dell'affidato non può che coincidere con quello del non utilizzato in concreto. Infatti, non avrebbe senso retribuire la banca per un obbligo che in concreto non ha più; ovvero retribuirla anche in relazione a somme che essa, avendo già erogato, non tiene più a disposizione. Tanto più che sull'utilizzato concorrono già gli interessi.

La commissione sull'accordato deve essere determinata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente.

L'importo della commissione sull'accordato e di altre analoghe commissioni è ricondotto entro una soglia determinata non superiore allo 0,50% trimestrale del fido concesso, pena la nullità del patto di remunerazione. La commissione sull'accordato non si applica alle ipotesi di sconfinamento o di scoperto.

L'intento del legislatore è quello di evitare la creazione di commissioni identiche nel contenuto alla commissione di massimo scoperto, ma la differenza era solo nel nome. La predisposizione di una provvigione, ovvero di una commissione sull'utilizzato, non proporzionale alla durata del fido, può presentare alcuni problemi in quanto detta commissione finisce per essere un'integrazione del tasso debitore.

4.2 IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE COMMISSIONI BANCARIE

Il legislatore con il d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, all'art. 2 disciplina il contenimento dei costi delle commissioni bancarie.

Lo scopo della legge è quello di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto di applicazione della commissione di massimo scoperto. La nuova disposizione, in-

veda Trib. Ascoli Piceno, 4 febbraio 2010, in *Giur. merito*, 2011, p. 969, con nota di Piccinini, *La commissione di massimo scoperto tra criteri di calcolo e accertamento del superamento del tasso soglia*. Il computo nel TEG delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di una discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica. La scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità. In tal senso Trib. Milano, 21 ottobre 2014, in *www.ilcaso.it*.

fatti, prevede l'aggiunta alla fine del primo comma dell'art. 2-*bis* del seguente periodo: "l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo". Il riferimento è ai programmi previsti dagli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il microcredito.

La ratio della normativa sopra richiamata è quella di rendere più efficace la tutela dei clienti degli istituti di credito nell'ipotesi in cui siano applicate, in quanto corrispondenti a tutte le prescrizioni richieste dalla legge, quelle commissioni, comunque denominate, una volta acquisito il benessere scritto del cliente.

5. LA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, è stato introdotto nel TUB l'art. 117-*bis* che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti³². La norma fa riferimento al contratto di apertura di credito, precisando che gli unici oneri a carico del cliente sono rappresentati da una commissione onnicomprensiva calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, nonché a un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La commissione non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Si tratta di una disposizione nata da una stratificazione di numerosi provvedimenti legislativi emanati tra la fine del 2011 e il primo semestre del 2012. Oltre alle disposizioni sopra richiamate vi sono l'art. 27-*bis* d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la l. 24 marzo 2012, n. 27; i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del d.l. 24 marzo 2012, n. 29, modificati e aggiunti in sede di conversione dalla l. 18 maggio 2012, n. 62³³.

La commissione in esame presenta il carattere della proporzionalità rispetto anche alla durata dell'affidamento, il che sgombra il campo da ogni possibile dubbio circa la sua inclusione ai fini del calcolo del TEGM, ai sensi del tuttora in vigore secondo comma dell'art. 2-*bis*, d.l. 29 novembre 2008, n. 185³⁴.

Il secondo comma dell'art. 117-*bis* TUB disciplina la fattispecie degli sconfinamenti, intendendosi sia l'utilizzo di somme in assenza di fido sia quelle utilizzate extra-fido. In questi casi l'istituto di credito è legittimato a inserire nei contratti solo una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi della banca.

³² Per un primo inquadramento della fattispecie si veda Lemma (2012, p. 1702); Centini (2013, p. 795).

³³ Cfr. Stilo (2012a, p.p 723 ss.); Mirone (2013, pp. 1325 ss.).

³⁴ Cfr. Colombo (2014, p. 149).

In base a quanto previsto dal TUB, in relazione alla norma sopra richiamata, il finanziamento deve avere carattere rotativo, ovvero il cliente deve essere in grado di ripristinare la disponibilità delle somme messe a disposizione sulla base del contratto. L'apertura di credito oltre ad avere il carattere rotativo può essere regolata anche in conto corrente; pertanto, restano escluse dal campo di applicazione dell'art. 117-*bis* le tipologie complesse di finanziamento come il *project financing*, in cui la linea di credito è regolata in maniera autonoma rispetto al conto corrente.

La presente disciplina può essere estesa anche ai conti di pagamenti, poiché le analogie con il conto corrente sono rinvenibili innanzitutto con riferimento agli affidamenti e agli sconfinamenti sui conti di pagamento, ipotesi presente quando i prestatori di servizi di pagamento concedano crediti ai sensi dell'art. 114-*octies*, comma 1, lett. a), del TUB.

Altra ipotesi in cui si applica la commissione di istruttoria veloce è quella relativa alle carte di credito. Gli affidamenti e sconfinamenti sulle carte di credito soddisfano esigenze di finanziamento paragonabili a quelle assolute da operazioni analoghe sul conto corrente. Le carte di credito presentano una struttura, per quanto concerne la regolamentazione dei costi, simile a quella prevista per affidamenti e sconfinamenti in conto corrente, favorendo così la comparabilità tra più forme tecniche di finanziamento. Sul punto non vi è una posizione univoca, in quanto secondo alcuni autori le carte di credito *revolving* non consentono uno sconfinamento in senso proprio, ma possono conferire al cliente la facoltà di fare uso di una somma superiore al proprio *plafond* accordato, che deve essere restituita alla prima scadenza mensile³⁵. Gli affidamenti a valere sulle carte di credito sono remunerati attraverso un canone annuo onnicomprensivo della carta, dal quale però non è possibile scorporare la componente legata al fido rispetto a quella legata ai servizi di pagamento connaturati alla carta, di conseguenza la richiesta di applicare la nuova disciplina alla sola componente legata al fido comporterebbe una maggiore complessità nella struttura degli oneri applicati alla clientela, in contrasto con gli obiettivi di chiarezza e comparabilità che devono essere perseguiti³⁶.

In relazione ai rapporti con i consumatori, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta in caso di sconfinamento pari o inferiore a cinquecento euro, anche derivante da più addebiti, qualora lo stesso non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi. La commissione non è dovuta qualora il beneficiario dell'addebito sia il medesimo intermediario. Si presume che in questi casi non venga svolta l'istruttoria veloce, essendo l'addebito in ogni caso nell'interesse dell'intermediario.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito dall'art. 117-*bis* sono nulle. La sanzione della nullità non si estende all'intero contratto,

³⁵ Cfr. Oliviero (2013, p. 1635).

³⁶ Cfr. Ferro Luzzi, Olivieri (2012, p. 618).

bensì alla sola clausola contrattuale che prevede oneri economici diversi da quelli stabiliti dalla norma da ultimo richiamata. Questo per evitare che il cliente sia chiamato a restituire immediatamente le somme ricevute mediante fido.

Nel trimestre 1° luglio 2012-30 settembre 2012, in cui era consentito alle banche di adeguare le commissioni in essere al disposto del nuovo art. 117-*bis* TUB, le stesse non avevano la possibilità di continuare ad applicare le precedenti e difformi commissioni, in quanto queste risultavano ormai affette da nullità³⁷.

In merito agli affidamenti può essere applicata una commissione avente il carattere della onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre dell'accordato nonché un tasso di interesse sulle somme effettivamente utilizzate dal cliente.

L'onnicomprendività della commissione implica che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento³⁸. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

La commissione si applica sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione, a prescindere dall'effettivo utilizzo; di conseguenza, via via che cresce l'utilizzato, se salgono gli interessi scende il carico della commissione³⁹. La soluzione risponde al tenore letterale della disposizione e alle esigenze di trasparenza perseguite dalla legge. In tal modo si consente al cliente di conoscere *ex ante* l'ammontare degli oneri dovuti. L'ipotesi alternativa – secondo cui la commissione si applica sulla somma a disposizione al netto di quella utilizzata – replicherebbe la situazione attuale, in cui il cliente non è in grado di conoscere se non *ex post* i costi dell'operazione⁴⁰. Il Decreto del 30 giugno 2012 n. 644 prevede che la commissione si applichi sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto, tanto se utilizzata quanto se non utilizzata dal cliente, e per il periodo in cui la stessa è messa a disposizione. Il richiamo alla misura proporzionale sembra doversi intendere nel senso che la commissione potrà aumentare all'aumentare dell'importo messo a disposizione, a prescindere dall'utilizzo che il cliente ne faccia⁴¹. La

37 Cfr. ABF Collegio di Milano, 6 settembre 2013, n. 4597, in *Il Corriere giuridico*, 2014, p. 664, con nota di Centini, *Le commissioni bancarie dell'art. 117-bis TUB: questioni interpretative in tema d'entrata in vigore della disciplina*.

38 Cfr. Mucciarone (2013, p. 344).

39 Cfr. Dolmetta (2012, p. 192) *contra* Centini (2012, p. 308).

40 Cfr. ABF Collegio di Milano, 9 marzo 2012, n. 708.

41 Cfr. art. 3, comma 2, punto ii) del Decreto CICR.

Banca d'Italia ritiene che sussista una facoltà e non un obbligo di differenziare l'aliquota applicata per ogni fascia di affidamento e l'intermediario è libero di applicare un'aliquota uniforme su tutto l'accordato⁴².

La commissione di istruttoria veloce è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono dovuti né la commissione di istruttoria veloce, né il tasso di interesse.

Gli intermediari, ai fini dell'applicazione della commissione in esame, devono definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce. Va considerato che l'istruttoria veloce, per sua natura, non può essere documentata in maniera articolata come l'istruttoria tradizionale, pertanto si è optato per la presunzione che l'istruttoria veloce sia stata effettuata.

A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione. La quantificazione dei costi dell'istruttoria veloce deve essere formalizzata e adeguatamente motivata. In questo modo si soddisfano due obiettivi: la speditezza operativa e la tutela del cliente.

La scelta di fare leva su requisiti organizzativi per assicurare comportamenti corretti degli intermediari è coerente con un indirizzo regolamentare ormai consolidato e previsto dall'art. 127 TUB.

La commissione, infatti, non può essere applicata qualora l'intermediario ripeta un'istruttoria durante il perdurare dello sconfinamento: il carattere di rapidità dell'istruttoria, qualificata dalla legge come "veloce", indica che il legislatore ha inteso riferirsi alla valutazione effettuata prima che lo sconfinamento sia concesso. La commissione è dovuta per addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento concesso. In attuazione del principio della trasparenza è previsto che debbano essere resi noti alla clientela tutti i casi in cui trova applicazione la commissione di istruttoria veloce.

Oltre al tasso di interesse (e alla commissione di istruttoria veloce, ove ammessa), non possono essere applicati al cliente oneri ulteriori.

In caso di extra-fido il tasso di interesse previsto per lo sconfinamento potrà essere applicato al solo ammontare dello sconfinamento e non anche all'intero ammontare del fido. Lo sconfinamento non costituisce necessariamente indice di un aumento di rischiosità del cliente tale da giustificare, sempre e in via automatica, l'applicazione al fido del tasso di interesse previsto per lo sconfinamento⁴³.

⁴² Cfr. Banca d'Italia, *Resoconto della Consultazione*.

⁴³ L'incremento automatico del tasso di interesse sul fido in caso di sconfinamento potrebbe costituire un onere indiretto sullo sconfinamento, che, come detto, è vietato dall'art. 117-bis del TUB. Qualora l'intermediario ritenga, sulla base di una valutazione specifica, che lo sconfinamento si inquadri in una situazione di accresciuta rischiosità del cliente tale da giustificare un incremento del tasso di interesse sull'intero ammontare

Quanto, infine, all'introduzione del regime commissionale *de quo* nell'ambito dei contratti in corso alla data del 1° luglio 2012, l'art. 5, comma quarto, prevede la possibilità che gli intermediari si avvalgano della procedura di cui all'art. 118 TUB.

Nella Relazione annuale sull'attività dell'ABF (anno 2014), curata dalla Banca d'Italia, possiamo leggere che la commissione di istruttoria veloce non può essere considerata una sorta di equipollente di altre commissioni, variamente denominate, diffuse prima dell'introduzione dell'art. 117-*bis*. Non è, inoltre, giustificabile un utilizzo intensivo di tale commissione, in quanto il ricorso all'extrafido deve essere considerato eccezionale. La commissione di istruttoria veloce da remunerazione dei costi per un'attività di istruttoria finisce per diventare una vera e propria penale applicabile giorno per giorno in ragione del mero fatto oggettivo del permanere dello sconfinamento, prescindendo dal suo andamento.

La funzione della commissione di istruttoria veloce non è quella di remunerare forfetariamente la banca dei costi generali che essa è chiamata a sopportare per le necessarie attività di verifica circa la meritevolezza del cliente che viene istantaneamente affidato nel momento stesso in cui gli si consente di operare attraverso il conto corrente oltre i limiti di fido già assegnatogli, ovvero addirittura in assenza di un fido precedentemente deliberato⁴⁴.

La commissione in esame non riveste una natura risarcitoria, avendo invece funzione propriamente remuneratoria dell'attività di verifica, sia pure veloce, svolta dall'intermediario per appurare di volta in volta la meritevolezza di credito del cliente, potendo perciò trovare applicazione nel solo caso in cui tale attività sia stata effettivamente svolta e solo in misura commisurata ai costi medi effettivamente sostenuti dall'intermediario per il relativo svolgimento⁴⁵.

L'art. 117-*bis* TUB consente, in caso di sconfinamenti in assenza o oltre fido, solo l'applicazione di una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi. Si tratta, dunque, di un "costo vivo", da qualificarsi come "onere del rapporto", con la conseguenza di essere calcolato nel TEGM secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. L'art. 125-*octies* TUB (inserito dall'art. 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141), a mente del quale nei contratti di conto corrente con concessione di uno scoperto in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il cliente deve essere informato senza indugio della circostanza con comunicazione delle condizioni economiche applicate, fra cui le "pe-

del fido, potrà procedere a una sua revisione in presenza dei presupposti e seguendo la procedura di cui all'art. 118 TUB.

⁴⁴ Cfr. ABF Collegio di Napoli, 10 marzo 2014, n. 1377.

⁴⁵ Cfr. ABF Collegio di Roma, 16 maggio 2014, n. 3197.

⁴⁶ Cfr. ABF Collegio di Napoli, 28 maggio 2012, n. 1712.

nali". Pertanto, si tratta di una disciplina "intesa a realizzare un incremento di tutela dei consumatori, in conformità all'opzione comunitaria di armonizzazione massima 'al rialzo'"⁴⁶.

Nell'espressione "in assenza di fido" va considerato sia il caso di scoperto di conto (non assistito da apertura di credito) sia quello di sconfinamento da conto assistito, non essendovi ragione per distinguere tra le due ipotesi. Non è credibile che: "ogni giorno la banca consente uno sconfinamento/scoperto e procede a una nuova istruttoria; né è verosimile che ogni giorno per cui si protrae lo sconfinamento/scoperto monitora le condizioni patrimoniali del cliente o anche solo l'andamento dei rapporti in essere con lei"⁴⁷.

6. CONCLUSIONI

Le commissioni bancarie devono sempre essere espressamente previste dal contratto⁴⁸ e devono essere ben chiari i criteri e le modalità di calcolo delle medesime⁴⁹. Esse rappresentano il corrispettivo, quindi voce distinta dagli interessi, spettante alla banca per un'attività o per un servizio prestato in favore del cliente.

In merito alla loro disciplina sorge un timore che è quello delle possibili commissioni alternative create dalle banche. Si pensi alle commissioni e spese non specificate, ma indicate nell'estratto conto. Nella prassi bancaria sovente vengono individuate con una voce generica denominata "spese"; oppure si pensi al corrispettivo sull'accordato, al corrispettivo di disponibilità immediata, alla commissione sospesi⁵⁰.

Va evidenziato, infine, che ormai vi è la tendenza da parte del legislatore di utilizzare in modo massiccio lo strumento del decreto legge. Viviamo sempre una situazione di emergenza che porta a risultati normativi non sempre positivi, oppure si adottano le leggi

⁴⁷ Cfr. ABF Collegio di Milano, 9 marzo 2012, n. 708.

⁴⁸ Giudice di Pace di Palermo, 10 dicembre 1997, in *Archivio civile*, 1998, p. 312; Trib. Milano, 22 marzo 1993, in *Resp. civ. e prev.*, 1994, p. 146. I giudici di merito hanno sottolineato che l'addebito, da parte della banca, di spese di registrazione non relative a una rimessa attiva o passiva è illegittimo in assenza di accordi specifici. Da ultimo si veda Trib. Padova, 12 agosto 2014, n. 2600, in *www.dirittobancario.it*. Si veda anche Dolmetta, Mucciarone (2001, p. 377), i quali in tema di commissione di massimo scoperto parlano di uno snaturamento della commissione, nel senso che ha subito una sorta di "eterogenesi dei fini". Si veda anche Cian (2010b, p.185).

⁴⁹ La commissione di massimo scoperto deve pertanto ritenersi nulla, in assenza di parametri che ne possano giustificare la determinatezza o determinabilità *ex art.* 1346 c.c. Cfr. Trib. Piacenza, 12 aprile 2011, in *I Contratti*, 2011, p. 1133. Si veda anche Trib. Padova, 10 giugno 2011, in *www.ilcaso.it*, ove si afferma che la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto qualora vi sia semplicemente indicata la misura percentuale della stessa e non vi sia alcuna specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.

⁵⁰ L'elenco potrebbe allungarsi all'infinito se inseriamo anche quelle relative ad altre operazioni bancarie. Si pensi alla commissione di banca agente, alla commissione di entrata, alla commissione di gestione, alla commissione di uscita, alla commissione di *performance*.

Salva Italia, anticrisi, ove occorre una bussola per orientarsi visto che viene introdotto di tutto; occorrono, invece, interventi mirati e coerenti con il sistema. L'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria costituisce sicuramente uno strumento atto ad arginare molti dei problemi esistenti nel comparto bancario. Per le commissioni bancarie, si potrebbe far riferimento anche al Codice del Consumo e ai principi generali ivi contenuti in tema di tutela del consumatore e in particolare al diritto a un'adeguata informazione e corretta pubblicità, alla correttezza, alla trasparenza nei rapporti contrattuali, con la conseguente responsabilità della banca in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione poco chiare e comprensibili. La stessa Banca d'Italia ha adottato delle strategie di intervento ispirate alla semplificazione della documentazione, al fine di rendere chiari i rapporti tra banca e cliente, come ad esempio l'uso di forme attive e non passive, di frasi brevi o ancora di parole di uso comune.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONUCCI A. (2009), *La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto*, Nuova giur. civ. comm.
- BARBIERA L., GENTILE G. (2003), *Diritto della banca e dei contratti bancari*, Cedam, Padova.
- CALLEGARI M. (2011), *Commento sub art. 1826*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da GABRIELLI E., Utet, Torino.
- CENTINI A. (2012), "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti", in *I Contratti*.
- (2013), "Le commissioni bancarie dell'art. 117-bis TUB: l'applicazione alle aperture di credito regolate in conto corrente", in *Il Corriere giuridico*.
 - (2014), "Le commissioni bancarie dell'art. 117-bis TUB: questioni interpretative in tema d'entrata in vigore della disciplina", in *Il Corriere giuridico*.
- CIAN M. (2010a), "Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi e sull'azzeramento del tasso oltre soglia", in *Obbl. e contr.*
- (2010b), "Il costo del credito bancario alla luce dell'art. 2 bis l. 2/2009 e della l. 102/2009: commissione di massimo scoperto, commissione di affidamento, usura", in *Banca, borsa e tit. cred.*
- CICORIA M. (2011), "Commissione di massimo scoperto. Ultimo atto?", in *Giust. civ.*
- COLAGROSSO E. (1947), *Diritto bancario*, Stamperia Nazionale, Roma.
- COLOMBI F. (1971), "Provvigione sul massimo scoperto", in *Enc. della Banca e della Borsa*, vol. 5, CEI, Roma-Milano.
- COLOMBO C. (2014), *Gli interessi nei contratti bancari*, Aracne, Roma.
- D'ANGELO P., MAZZANTINI M. (1972), *Trattato di tecnica bancaria*, vol. 1, Vallardi, Milano.
- DE POLI M. (2008), "Costo del denaro, commissione di massimo scoperto ed usura", in *Nuova giur. civ. comm.*
- Dizionario di Banca, Borsa e Finanza* (2002), Commissione di fido, Istituto per L'Enciclopedia della Banca e della Borsa, Roma.
- DOLMETTA A.A. (2012), "Art. 117-bis TUB: regole e diritto transitorio", in *I Contratti*.
- DOLMETTA A.A., MUCCIARONE G. (2001), "Sulla 'commissione di massimo scoperto'", *I Contratti*.
- FERRI G. (1958), "Apertura di credito", in *Enc. del diritto*, vol. II, Giuffrè, Milano.
- FERRO LUZZI P., OLIVIERI G. (2012), "Le (nuove) commissioni bancarie (prime riflessioni in margine alla delibera CICR n. 644/2012)", in *Banca, borsa e tit. cred.*
- FIorentino A. (1969), "Conto corrente. Contratti bancari", in *Commentario del Codice Civile*, SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), Zanichelli, Bologna - Roma.
- INZITARI B. (2011), "Obbligazioni pecuniarie", in *Commentario del Codice Civile*, SCIALOJA A., BRANCA G. (a cura di), continuato da GALGANO F., Zanichelli, Bologna - Roma.
- INZITARI B., DAGNA P. (2010), *Commissioni e spese nei contratti bancari*, Cedam, Padova.

- LEMMA V. (2012), "Commento sub art. 117-bis", in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, tomo III, Cedam, Padova.
- LENOCI V. (2009), "La nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione dei fondi", in *Giur. merito*.
- MACCARONE S. (1989), *Le operazioni bancarie in conto corrente*, in *Giurisprudenza bancaria (1985-1987)*, Giuffrè, Milano.
- MAIMERI F. (2010), *La commissione di massimo scoperto fra prassi e legge*, Cacucci, Bari.
- MESSINEO F. (1966), *Operazioni di borsa e di banca*, Giuffrè, Milano.
- MICCIO R. (1965), *Profili generali dell'apertura di credito bancario*, in *Studi in onore di Asquini*, Cedam, Padova.
- MIRONE A. (2013), "Commento sub art. 117-bis", in COSTA C. (a cura di), *Commento al TUB*, Giappichelli, Torino.
- MOLLE G. (1973), "I contratti bancari", in CICU A., MESSINEO F. (a cura di), *Trattato di diritto civ. e comm.*, Giuffrè, Milano.
- MORERA U. (2009), "Il prezzo dell'utilizzo nell'apertura di credito (notarella sulla nuova commissione di massimo scoperto)", in BANI E. (a cura di), *Il "giusto" prezzo tra Stato e mercato*, Giappichelli, Torino.
- MUCCIARONE G. (2013), "Lavori in corso sugli 'oneri economici' nelle operazioni bancarie: verso una nuova trasparenza?", in *Banca Impresa e Società*.
- OLIVIERO F. (2013), "Commento sub art. 117-bis", in DE CRISTOFARO G., ZACCARIA A. (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Cedam, Padova.
- PICCININI V. (2011), "La commissione di massimo scoperto tra criteri di calcolo ed accertamento del superamento del tasso soglia", in *Giur. merito*.
- RUGGIERO C. (2010), "La nuova commissione di massimo scoperto dopo il decreto anti-crisi", in *I Contratti*.
- SOLINAS G. (2002), "La commissione bancaria", in *Contratto e Impresa*.
- STILO A. (2012a), "Ancora interventi normativi in tema di commissioni bancarie", in *I Contratti*.
- (2012b), "La commissione di massimo scoperto dal Decreto anti-crisi al c.d. Decreto Salva Italia", in *I Contratti*.
- TARZIA G. (2001), *Il contratto di conto corrente bancario*, Ipsoa, Milano.
- TATARANO M. (2007), *La commissione di massimo scoperto. Profili giusprivatistici*, ESI, Napoli.
- TONDO M. (1967), "L'apertura di credito", in *Enc. della Banca e della Borsa*, vol. 2, CEI, Roma - Milano.
- VIVANTE C. (1935), "Trattato di diritto commerciale", vol. IV, in *Le obbligazioni (Contratti e prescrizioni)*, Vallardi, Milano.